

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹

decide:

I

La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997² è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 61b

Capitolo 2: Approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sui trattati intercantionali e sui trattati di Cantoni con l'estero

61b Atti legislativi cantonali

¹ Se una legge federale lo prevede, le leggi e le ordinanze dei Cantoni devono essere presentate alla Confederazione per approvazione; sono valide solo se approvate.

² I dipartimenti accordano l'approvazione in casi non litigiosi.

³ Il Consiglio federale decide nei casi litigiosi. Può concedere l'approvazione anche con riserva.

Art. 61c Accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero (nuovo)

¹ I Cantoni (quelli che concludono l'accordo) informano la Confederazione sugli accordi che concludono con altri Cantoni o con l'estero. Se si tratta di accordi con l'estero, informano la Confederazione prima di concluderli.

² Sono esclusi dall'obbligo di informazione gli accordi che:

- a. servono all'esecuzione di accordi di cui la Confederazione è già a conoscenza; oppure
- b. si rivolgono in primo luogo alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

RS ...

¹ FF ...

² RS 172.010

2001-.....

³ La Confederazione pubblica gli accordi su cui è stata informata nel Foglio federale.

⁴ Il dipartimento competente esamina se un accordo contravviene al diritto o agli interessi della Confederazione o ai diritti di altri Cantoni (Cantoni terzi). Entro due mesi a partire dalla notifica di cui al capoverso 3 comunica il risultato di questa valutazione ai Cantoni che partecipano all'accordo. I Cantoni terzi comunicano ai Cantoni che concludono l'accordo le eventuali obiezioni entro lo stesso periodo di tempo.

⁵ In caso di obiezioni, il dipartimento ed i Cantoni terzi cercano di risolverle di comune accordo con i Cantoni che concludono l'accordo.

⁶ Quando non si raggiunge un accordo, il Consiglio federale ed i Cantoni terzi possono sollevare opposizione presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 3.

Art. 62 Disposizioni complete

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i particolari della procedura di approvazione di atti legislativi cantonali e della procedura di informazione nei confronti della Confederazione sugli accordi intercantionali e sugli accordi di Cantoni con l'estero.

II

La legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002³ è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 3

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e in caso di opposizione ad accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero.

Titolo prima dell'art. 129a (nuovo)

Capitolo 8:

Procedura in caso di opposizione contro accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero.

Art. 129a (nuovo)

¹Se il Consiglio federale solleva opposizione contro un accordo intercantionale o di Cantoni con l'estero, inoltra all'Assemblea federale una domanda di approvazione.

³ RS 171.10

² Se un Cantone solleva opposizione, la commissione competente inoltra una domanda di approvazione al Consiglio che si è occupato per primo della questione.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.